



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°21975, in data 18/08/2020, della ditta NORDIO ITALO & C. S.n.c., con sede legale in Chioggia (VE), via S. Marco n. 688, con la quale ha richiesto la regolamentazione della navigazione durante le operazioni di escavo a quota -12.80 metri s.l.m.m. del tratto di canale portuale di accesso alla darsena San Leonardo del porto di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n°11327, in data 11/08/2020, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'intervento di escavo in questione;

VISTA: la nota protocollo n°25772, in data 06/08/2020, con la quale il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, ha autorizzato, ai sensi della Legge n°366/1963, l'intervento di escavo in premessa citato, i cui sedimenti caratterizzati "*entro colonna B e C*" saranno trasportati e successivamente collocati a dimora sull'Isola delle Tresse; mentre i sedimenti caratterizzati "*entro colonna A*" saranno trasportati e conferiti presso le strutture morfologiche segnalate con la nota protocollo n. 22909/documit in data 16.07.2020 dello stesso P.I.OO.PP.;

VISTA: l'autorizzazione n°160/2020, per quanto di competenza, della Capitaneria di porto di Venezia in data 21/08/2020;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di escavo di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

VISTA: La Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia*

portuale”;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal giorno 24 agosto 2020 al giorno 23 ottobre 2020**, in orario diurno ed in condizioni meteo marine favorevoli, la ditta NORDIO ITALO & C. S.n.c. eseguirà, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, lavori di escavo dei sedimenti lagunari a quota -12.80 metri s.l.m.m. nel tratto di **canale portuale di accesso alla darsena San Leonardo del porto di Venezia**, come meglio evidenziato nell’estratto della carta nautica n. 223 edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare in allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, e successivo trasferimento degli stessi, a mezzo del moto/nave denominata “**ITALO N.**” (CI 3597);

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell’area di intervento)

Durante l’intero arco temporale di cui al “rende noto”, il tratto di **canale in ingresso al porto di San Leonardo** del porto di Venezia, come meglio evidenziato nell’estratto della carta nautica n. 223 edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare in allegato, sarà interdetto alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie, ad eccezione del mezzo nautico impegnato nelle operazioni in questione, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso, in ragione del proprio ufficio.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dall’attività di dragaggio di cui al “rende noto” dovranno altresì osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni di pericolo e

pregiudicare la sicurezza della navigazione;

- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

